



lì, 19/06/2017

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
caposegreteria.ministro@mef.gov.it

legislativo.finanze@mef.gov.it

(rif.nota DF.DFDLTF0017726.21-04-2017
ricevuta il 23/05/2017)

E p.c. **Alla Direzione Centrale Agenzia delle Entrate**

entrate.segreteriadirezione@agenziaentrate.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
Segreteria del Capo Dipartimento
(rif.nota prot.DAR0006422 P-4.37.1 del 13/04/2017)

Segreteriacapodipartimento.affariregionali@governo.it

Al Ministero della Salute

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e
delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale
segreteria.dgrups@sanita.it

Al Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

On. Davide Faraone segreteria.faraone@sanita.it

Oggetto: detraibilità fiscale delle prestazioni rese dal masso fisioterapista per l'anno di imposta 2016 rif. Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 7/2017 – richiesta intervento rettifica urgente

Con la presente nota, le associazioni firmatarie riunite, AIMTES – CEM – SIMMAS evidenziano, che la risposta resa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, a firma del Dr Paolo Puglisi, all'AIMTES, con nota DF.DFDLTF0017726.21-04-2017 ricevuta il 23/05/2017, che rimettiamo in allegato, rappresenta una valutazione solo parziale della questione ben più ampia, relativa alle tematiche delle "prestazioni sanitarie varie rese alla persona", ed avalla impropriamente – a ns avviso – un comportamento discriminatorio del fisco nei confronti del solo masso fisioterapista con titolo conseguito dopo il 17/3/99, che risulta di fatto lesivo degli interessi legittimi del masso fisioterapista, e degli stessi pazienti, che non si vedrebbero riconosciuto il diritto alla detraibilità delle suddette spese senza giustificato motivo, per di più senza preavviso e con efficacia retroattiva.

Nel merito della nota in oggetto, evidenziamo che la posizione della precedente Circolare dell'Agencia delle Entrate del 24 aprile 2015 nei confronti del massofisioterapista, non era affatto identica alla n.7/2017. Infatti nel chiarire il comportamento del fisco nei confronti del masso fisioterapista, dichiarava che le prestazioni rese da masso fisioterapisti con titolo conseguito entro il 17 marzo 1999 erano "ammesse in detrazione dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettera c), del TUIR approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, **anche** senza una specifica prescrizione medica". La corretta applicazione della suddetta circolare dell'Agencia delle Entrate ha permesso a coloro che fossero in possesso di titolo di masso fisioterapista conseguito dopo il 17/3/1999, di vedersi riconosciute le proprie prestazioni rese alla persona, ai fini della detraibilità dall'IRPEF, **a condizione che** ci fosse allegata la prescrizione medica.

La Circolare dell'Agencia delle Entrate che siamo a contestare, la Nr.7/2017, in sostanza escluderebbe in modo categorico – e a nostro avviso in modo improprio e ingiustificato - che le prestazioni rese dal masso fisioterapista con titolo conseguito dopo il 17/3 /99 siano riconducibili in alcun modo alle "prestazioni paramediche" o "sanitarie varie" rese alla persona, che il TUIR riconosce come requisito di detraibilità dall'imposta lorda.

Poiché leggiamo nel vostro sito istituzionale che "**Le Agenzie Fiscali ([Agenzia delle Entrate](#), [Agenzia del Demanio](#), [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli](#)) svolgono funzioni tecnico-operative al servizio del Ministero al fine di fornire informazioni e assistenza ai contribuenti..", ci rivolgiamo nuovamente a voi, poiché riteniamo che nel caso in questione l'Agencia delle Entrate, anziché limitarsi a fornire assistenza e informazioni al contribuente, abbia operato da un lato una limitazione e una palese discriminazione giuridica ai danni esclusivamente di una figura professionale, quella del masso fisioterapista, riconosciuta e abilitata a erogare prestazioni paramediche alla persona - come dimostreremo più avanti - laddove dall'altro lato abbia - in modo ugualmente improprio, a nostro avviso - esteso la detraibilità ai fini IRPEF anche a spese rese da professioni in realtà non riconosciute, come il "chiropratico", nel punto in cui riconosce le "prestazioni di chiropratica" (pag.30 Circ. 7/2017).**

E' pertanto in pieno spirito costruttivo che siamo a chiedervi di rivalutare la questione in oggetto, fornendo eventuali ragguagli all' Agencia delle Entrate affinché il testo guida alla "dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno di imposta 2016 venga opportunamente rettificato e includa tra le prestazioni ammesse alla detrazione ai fini IRPEF le prestazioni rese alla persona dal masso fisioterapista, indipendentemente dall'anno di conseguimento del titolo. Si eviterebbe in questo modo l'avvio di un nuovo filone di contenziosi e liti inutili, che altro non produrrebbero se non costi per tutti e disagi ulteriori per il contribuente.

Nel dettaglio ci preme sottoporre alla vostra riflessione che la Circolare oggetto di discussione:

- non riterrebbe di natura "sanitaria" o "paramedica" le prestazioni rese dal masso fisioterapista con titolo conseguito dopo il 17/3/99, né le riterrebbe rientranti in quelle "spese sanitarie in genere" ammesse alla detrazione dall'imposta lorda ai sensi dell'art.15 comma 1 lettera c) del TUIR, sulla sola ed esclusiva considerazione che si tratti di un titolo non EQUIPOLLENTE al fisioterapista ai sensi del DM 27 Luglio 2000. Sul punto – oltre ad invitarvi a consultare la recente giurisprudenza che ritiene il masso fisioterapista "equipollente" al fisioterapista indipendentemente dall'anno di conseguimento del titolo cfr . CdS N.01105/201; CGARS N.00212/2017; CGARS N. 00150/2017 - non ci risulta che il TUIR limiti alle sole "professioni sanitarie" di formazione universitaria la facoltà di erogare prestazioni sanitarie e paramediche rese alla persona pertanto detraibili ai fini IRPEF.

- non applicherebbe correttamente il disposto di cui all'art. 99 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 in tema di professioni e arti ausiliarie , né i pronunciamenti della Corte di Cassazione in tema di prestazioni paramediche e sanitarie rese alla persona.
Il citato art. 99 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 indica tra le **professioni e arti ausiliarie** soggette a vigilanza, quella del **massaggiatore generico** da cui deriva il masso fisioterapista e lo stesso fisioterapista , come correttamente riportato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 43 del 14 maggio 2002. La Circolare 2002, nella fattispecie, nel valutare l'istanza di una "fisioterapista" che si era vista negare l'esenzione iva per le sue prestazioni, fa espresso riferimento a quanto sancito dalla Suprema Corte, in particolare nel passaggio seguente : "... le attività di **fisiokinesiterapia, massoterapia e fisioterapia** identificano – già prima dell'entrata in vigore del DM 21 gennaio 1994, pubblicato il 2 febbraio successivo – **prestazioni paramediche rese alla persona** nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 TULS, il cui comma 2 prevede **l'arte ausiliaria del massaggiatore**, a sua volta disciplinata, come specializzata rispetto a quella dell'infermiere generico, dall'art. 1 del RD 1334/1928; onde le prestazioni rese nel relativo esercizio sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10 n. 18) del DPR 633/1972" (Corte Cassazione n. 4403/2001; Corte Cassazione n.9126/2006). La stessa Agenzia delle Entrate quindi riconosce che la fisiokinesiterapia, massoterapia e fisioterapia sono prestazioni indiscutibilmente "sanitarie". E' altrettanto pacifico e indiscutibile che il masso fisioterapista abilitato all'esercizio della professione ai sensi della L.403/71 sia abilitato a prestazioni quali la massoterapia per esempio. Discriminante e improprio pertanto negare lo status di "prestazioni sanitarie o paramediche rese alla persona" le prestazioni rese da una figura sanitaria direttamente riconducibile - per la stessa ratio estensiva della norma richiamata dal FISCO- alle professioni e ARTI AUSILIARIE di cui all' art 99 del TULS 1394/1265.
- Riconoscerebbe detraibili come spese sanitarie rese alla persona, le prestazioni di "chiropratica" laddove la "chiropratica" ad oggi non risulta essere riconosciuta In Italia (l'istituzione della figura di chiropratico e dell'osteopata sono ancora al vaglio della Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati, nell'ambito della discussione dell'atto C.3868, DDL Lorenzin , pertanto di fatto ancora non esistenti nel nostro ordinamento)
- Limiterebbe impropriamente ed illegittimamente la detraibilità delle spese per prestazioni di MASSOTERAPIA, solo se rese da masso fisioterapisti con titolo triennale conseguito entro il 17/3/1999, laddove la massoterapia abbiamo visto essere di per sé oggettivamente prestazione sanitaria resa alla persona, purché resa da profili professionali previsti e abilitati alla massoterapia. Nella fattispecie sono abilitati all'esercizio della massoterapia a scopo terapeutico anche il masso fisioterapista di formazione biennale "equivalente" al fisioterapista, il masso fisioterapista formato dopo il 17/3/99 , ma a onor del vero anche il fisioterapista e il massaggiatore sportivo formato ai sensi della legge 1099/71, nonché l'arte ausiliaria di "massaggiatore e capo bagnino".
- Discriminerebbe esclusivamente ed arbitrariamente il masso fisioterapista formato dopo il 17/3/1999 , laddove ometterebbe – ammettendo il presupposto da noi qui contestato, dell'esclusivo riconoscimento di status di "professione sanitaria" ai fini della detraibilità delle spese - di escludere parimenti le prestazioni rese dal Terapista della Riabilitazione formato dopo il 17/3/99 e tutt'oggi in formazione, nonché quelle rese dal Massaggiatore Capo Bagnino degli

Stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928 n. 1334, poiché entrambi non riconosciuti come “professione sanitaria”.

- Non contemplerebbe infine la recente giurisprudenza pronunciata in oltre 70 casi dal 2015 ad oggi in merito al masso fisioterapista, che lo collocano “equipollente” alla laurea in fisioterapia poiché “ai sensi dell’art.1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di masso fisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n.403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza” (CdS N.01105/201; CGARS N.00212/2017; CGARS N. 00150/2017)

Tutto ciò premesso, ci auguriamo che questo nostro approfondimento incontri la vostra approvazione e che ne consegua un vostro intervento chiarificatore, atto ad includere ai fini della detrazione IRPEF le prestazioni rese dal masso fisioterapista, indipendentemente dall’anno di conseguimento del titolo, onde evitare inutili spese per liti e contenziosi di fatto non opportune, che rappresenterebbero solo costi aggiuntivi per lo Stato e per il contribuente.

In attesa di un Vostro riscontro porgiamo cordiali saluti,

AIMTES

CEM

SIMMAS

(Si prega di rispondere al seguente indirizzo email: presidenza@massaggiatorisportivi.org)